## DENUNCIA QUERELA

Io sottoscritta/o

nato/a a

 il cod. fisc. residente in - mail \_

## PREMESSA

1. Con una dichiarazione congiunta il Dott. Fabio Franchi Medico, infettivologo Esperto di virologia, la dott.ssa Antonietta Gatti Scienziata Esperta di nanopatologie, il dott. Stefano Montanari, Farmacista Ricercatore scientifico e nanopatologo, ed il Prof. Stefano Scoglio, Ricercatore Scientifico, Candidato Premio Nobel per la Medicina 2018 hanno rilevato che i risultati dei tamponi sono del tutto inattendibili e che *“* ***proseguire nell’utilizzo dei tamponi da cui ricavare dati utili a determinare proclami sullo stato di emergenza, quarantene individuali o di gruppo, e per imporre limitazioni e lockdown, dalle scuole alle imprese alle famiglie, è pratica senza nessun fondamento scientifico”****.*
2. In particolare il Prof. Stefano Scoglio (Ph.D., B.Sc.) ha coordinato le attività peritali e realizzato lo studio *“I TAMPONI COVID-19 PRODUCONO FINO AL 95% DI FALSI POSITIVI : CERTIFICATO DALL’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ Con l’analisi più completa sui tamponi Covid-19” (doc. 4).*

## IN PARTICOLARE I PREDETTI ESPERTI HANNO EVIDENZIATO:

* 1. di aver appurato, da un **documento della Commissione Europea e da uno dell’Istituto Superiore di Sanità**, che i tipi di tampone circolanti in Europa al 16 Maggio 2020 erano 78, nessuno dei quali autorizzato, valutato o validato;
	2. di aver riscontrato dai medesimi documenti che gran parte dei medesimi tamponi sono altresì privi della dichiarazione delle sequenze geniche contenute nei tamponi;
	3. per stessa ammissione del Centers for Disease Control and Prevention americano (doc. 3) e del Gruppo di Lavoro Covid della Commissione EU, il virus SARS-Cov2 (doc. 2), presunto responsabile del Covid, non è mai stato isolato fisio-chimicamente;
	4. I liquidi patogeni usati come modello per il sequenziamento genico non avevano nessuna titolazione del virus, il che implica che in tali liquidi erano contenute miliardi di altre particelle simil-virali (incluse le non patogeniche vescicole extracellulari naturalmente presenti nel nostro organismo);

## Ciò comporta che non esiste a tutt’oggi nessun marker specifico del virus, e dunque nessuno standard che possa rendere i tamponi affidabili.

* 1. I tamponi attualmente circolanti, oltre 100, sono esentati dai controlli previsti dalla legge europea sui dispositivi medici del 1997;
	2. Al contempo non sono ancora assoggettati alla nuova norma europea del 2017, che entrerà in vigore solo nel Maggio 2022;
	3. Tale limbo normativo rende i produttori liberi di far circolare qualsiasi tipo di dispositivo senza nessun controllo; **Ciò comporta che la conformità dei tamponi prodotti a degli standard che ne possano accertare la corretta efficacia non è oggi verificata.**
	4. Ci sono numerosi studi che attestano la continua mutazione del virus, e le stesse autorità sanitarie riconoscono che se il virus continua a mutare i tamponi diventano inutili.
	5. Ci sono quasi 150.000 diversi sequenziamenti del virus presso la banca dati dei virus GISAID; erano 70.000 ad Aprile; e continuano a crescere, perché si trovano sempre nuove mutazioni, e ciò rende i tamponi circolanti del tutto inutili. Sul punto si allega la ricerca scientifica del dott. Scoglio che analizza anche questo elemento essenziale.

## Ciò comporta che I tamponi circolanti, anche qualora si volessero ritenere astrattamente efficaci e nel concreto conformi alla normativa, sono del tutto inutili in quanto non possono accertare le mutazioni.

* 1. Esiste inoltre un problema sostanziale legato alla metodologia utilizzata nei tamponi, la RT-PCR. Come sottolineano i massimi esperti di questa metodologia, per funzionare correttamente tale metodologia idealmente dovrebbe utilizzare tra i 20 e i 30 cicli di PCR; e non si dovrebbe comunque mai superare i 35 cicli, perché sopra tale soglia la PCR inizia a creare sequenze casuali. Ebbene, come confermato anche da diversi documenti che alleghiamo, quasi tutti i tamponi superano i 35-40 cicli di media, e sono dunque da considerare del tutto inefficaci e produttivi di falsi positivi.
	2. Da ultimo, come spiegato in un recente documento dell’Istituto Superiore di Sanità, l’efficacia dei tamponi dipende da 3 fattori: la sensibilità, la capacità di rilevare la presenza di RNA, la specificità, la capacità di limitare tale RNA a quello specifico del virus che si cerca; e la prevalenza, ovvero la presenza della patologia virale nella popolazione. Questo perché maggiore è la prevalenza, maggiore è la circolazione del virus, e dunque maggiore è la possibilità di rilevarlo. Ad oggi, la prevalenza in Italia, che nelle vere pandemie può arrivare anche al 30% della popolazione, è allo 0.1%; e anche se aumentasse di 10 volte sarebbe sempre un livello di prevalenza irrisorio; il che significa, in base ad una tabella della autorevole organizzazione internazionale FIND ripresa dall’ISS, che i tamponi di media performance, in Italia, producono attorno all’85%-90% di falsi positivi.

Nella sostanza **IL TAMPONE FARINGEO NON HA VALORE DIAGNOSTICO.**

## CONSIDERAZIONI

1. **Sulla base dei test in parola** negli ultimi mesi **SONO STATI DIFFUSI DATI ALLARMANTI** relativi a:
	1. numero di decessi per Covid;
	2. numero di contagiati da Covid ricoverati;
	3. numero di contagiati da Covid asintomatici;

## Sulla base dei risultati dei medesimi test SONO STATI EMESSI PROVVEDIMENTI:

* 1. limitativi della libertà personale prevedendo l’obbligo di quarantena;
	2. limitativi della libertà di circolazione tra regioni e nell’ambito del territorio nazionale;
	3. limitativi della libertà di entrare nel territorio nazionale ovvero nel territorio Regionale;
	4. che hanno gravato pesantemente sulla spesa pubblica e sull’economia nazionale;

## Sulla base dei medesimi test si comprime:

* 1. il diritto all’istruzione;
	2. il diritto di accedere alla sanità pubblica;
	3. il diritto di accedere agli asili ed i nidi d’infanzia;
	4. il diritto al lavoro;
	5. la libertà di iniziativa economica privata.

Tali circostanze hanno infatti generato pesanti ripercussioni sulla generale economia dell’Italia ed hanno compromesso irrimediabilmente le attività produttive ed in particolare la piccola e media impresa così come tutte le partite iva. Parimenti i dipendenti, in via diretta o riflessa, hanno subito importanti ripercussioni economiche. In generale ogni cittadino ha subito ingenti danni sia di carattere economico che di carattere relazionale così come biologico personale in riferimento allo stato ansioso determinato in tutta la popolazione.

Tanto premesso e considerato, per i fatti sopra esposti il sottoscritto, come sopra meglio generalizzato,

## CHIEDE

che codesta Autorità adita Voglia disporre gli opportuni accertamenti in ordine ai fatti così come esposti dettagliatamente in narrativa, valutando gli eventuali profili d'illiceità penale degli stessi e, nel caso, individuare i possibili soggetti responsabili al fine di procedere nei loro confronti.

Con il presente esposto si intende formulare denuncia-querela, sempre in relazione ai fatti sovra descritti, nell'ipotesi in cui dagli accertamenti svolti dalle Autorità competenti dovessero emergere fattispecie di reato per i quali la legge richiede la procedibilità a querela di parte e **ciò al fine di ottenere la condanna di chi sarà ritenuto responsabile alle pene ritenute di giustizia ed AL RISARCIMENTO DEI DANNI PERSONALMENTE SUBITI in ragione delle circostanze indicate sub A), B) e C) delle considerazioni**.

Il sottoscritto chiede, inoltre, di essere avvertito ai sensi degli artt. 405 e 408 c.p.p. nel caso in cui la S.V. voglia

richiedere la proroga dei termini delle indagini preliminari o l’archiviazione del presente esposto.

Il sottoscritto si riserva, inoltre, di integrare la prova orale e documentale e nomina difensore di fiducia l’Avv.

 , del Foro di , con studio in . Su richiesta posso fornire via mail i seguenti documenti in formato informatico:

* + 1. EU test validation in Working document test performance 16 April 2020;
		2. ISS Covid tests Part 2 https---www.epicentro.iss.it-coronavirus-pdf-rapporto-covid-19-46-2020;
		3. CDC 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel aggiornato al 13- 07-2020;
		4. Prof. Stefano Scoglio - Sui Tamponi Covid-19;
		5. FIND evaluation update- SARS-CoV-2 molecular diagnostics – FIND;
		6. Dichiarazione congiunta;

 , lì

Firma ( )

# La presente denuncia querela potrà essere compilata e depositata presso qualsiasi Commissariato, stazione dei Carabinieri o ufficio ricezione atti della Procura della Repubblica.

I documenti indicati nel modello di denuncia potranno essere allegati in formato informatico salvandoli su di un CD oppure su una chiavetta. In alternativa potranno essere stampati.

Qualora lo desideriate potrà essere indicata nella denuncia, indicandone il nominativo nell’apposito campo, la nomina dell’avv. Nicola Massafra, del foro di Roma, con studio in Roma Largo Ecuador n. 6 oppure potrà essere indicata nel medesimo la nomina di un qualsiasi altro legale di Vostra fiducia.

**La predisposizione del presente modello di denuncia e la messa a disposizione della documentazione da allegare non prevede alcun tipo di costo e compenso essendo stata predisposta su incarico del Dott. Mariano Amici con il fine di metterla a disposizione di chiunque vi abbia interesse.**

# Al fine di poter archiviare tra le pratiche dello studio le denunce depositate si prega, nel caso di nomina dell’Avv. Nicola Massafra, di inviare una copia della denuncia, con il timbro del depositato rilasciato dall’Autorità, direttamente all’indirizzo mail info@studiomassafra.com indicando nell’oggetto “denuncia tamponi” ed allegando anche l’informativa sulla privacy riportata a pagina 4 e 5 unitamente alla copia del proprio documento e codice fiscale.

Per le successive fasi, volte alla costituzione di parte civile per poter richiedere il risarcimento dei danni subiti ed ottenere la condanna di chi sarà ritenuto responsabile, l’aderente potrà contattare lo Studio Legale Massafra o qualsiasi altro Studio Legale incaricato.

Per ogni informativa sulle iniziative dello studio si prega di visitare il sito dello studio legale [www.studiomassafra.com](http://www.studiomassafra.com/) ed iscriversi alla pagina Facebook https://[www.facebook.com/StudioLegaleMassafra](http://www.facebook.com/StudioLegaleMassafra)

## INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 E CONSENSO, D.LVO N.56/2004

**(NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO) E D.LVO 28/2010 (MEDIAZIONE OBBLIGATORIA)**

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali di cui lo studio entrerà nella disponibilità con l’affidamento della Sua pratica, Le comunichiamo quanto segue:

## Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali

Titolare del trattamento l'avv. Nicola Massafra (di seguito indicato anche come "professionista") con domicilio eletto in [Largo Ecuador 6. Il Titolare può essere contattato mediante PEC all'indirizzo nicolamassafra@ordineavvocatiroma.org. Lo studio legale non ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali (RPD ovvero, data protection officer, DPO).

## Finalità del trattamento dei dati

Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione dell’incarico professionale ricevuto, sia in ambito

giudiziale che in ambito stragiudiziale. I suoi dati saranno trattati anche al fine di:

1. adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile;
2. rispettare gli obblighi incombenti sul professionista e previsti dalla normativa vigente;
3. trattamento finalizzato a newsletter, comunicazione dei social network (Facebook, twitter, instagram ..) iniziative sociali, culturali, solidaristiche; informazioni commerciali; marketing e referenze; invio di materiale pubblicitario/ informativo/promozionale e di aggiornamenti su servizi e iniziative dello studio legale, e/o di Società/professionisti terzi che operano o meno in collaborazione con la Studio Legale altresì in relazione a programmi e promozioni, anche on line, volti a premiare i clienti;

I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.

## Base giuridica del trattamento

Lo studio del professionista tratta i Suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento:

* sia necessario all’esecuzione del mandato, di un contratto di cui Lei è parte o all’esecuzione di misure

precontrattuali adottate su richiesta;

* sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente sul professionista;
* sia basato sul consenso espresso;

Il conferimento dei dati per le finalità indicate ai punti 1) e 2) è obbligatorio ed essenziale per la legge e/o al fine dell’esecuzione del contratto. Il consenso è facoltativo per le finalità di cui al punto 3). In tale ultimo caso non sussistono pertanto conseguenze in caso di un Suo rifiuto, se non l’impossibilità di assicurarle una maggiore informazione sugli sviluppi dei nostri Servizi e un maggiore adeguamento degli stessi alle Sue esigenze

## Conservazione dei dati

I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata del contratto e, successivamente, per il tempo in cui il professionista sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità, previste, da norme di legge o regolamento.

## Comunicazione dei dati

I Suoi dati personali potranno essere comunicati a:

1. consulenti e commercialisti o altri legali che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
2. istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
3. soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;
4. Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge.

Profilazione e Diffusione dei dati

I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

## Diritti dell’interessato

Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:

1. chiedere al professionista l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
2. richiedere ed ottenere dal professionista - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
3. opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano;
4. revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;
5. proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali –

www.garanteprivacy.it).

## CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679

In relazione all’informativa, nel prendere atto che i dati personali fornitivi vengano trattati, diffusi e comunicati per lo svolgimento degli adempimenti relativi alle finalità di cui al punto ai punti 1), 2), e 3) dell’informativa, fornisco il consenso per la finalità di cui ai punti:

□ 1) □ 2) □ 3)

Data Firma del Cliente

La presente informativa viene redatta e comunicata anche ai sensi della normativa vigente in materia di antiriciclaggio, essendo il professionista sottoposto agli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione di cui al D.Lvo 56/2004. Inoltre ai sensi del D.lvo 04.03.2010 n. 28 La informiamo: 1. della facoltà di avvalersi del procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010 e dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179 (Procedure di conciliazione e arbitrato presso la Consob e sistema di indennizzo), per le materie ivi regolate, nonché del procedimento di conciliazione istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate; 2. dell'obbligo di utilizzare il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010, in quanto condizione di procedibilità del giudizio, nel caso che la controversia sia relativa a diritti disponibili in materia di diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari; 3. della possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato per la gestione del procedimento nei casi in cui il tentativo di conciliazione è condizione di procedibilità del giudizio; 4. dei benefici fiscali connessi all'utilizzo della procedura ed in particolare della possibilità di giovarsi di un credito d'imposta commisurato all'indennità che sarà corrisposta all'Organismo di mediazione, fino a concorrenza di 500 euro, in caso di successo della mediazione (credito ridotto della metà in caso di insuccesso della stessa); nonché del fatto che tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura e della circostanza che il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 (cinquantamila) euro e che in caso di valore superiore l' imposta è dovuta solo per la parte eccedente Per ricevuta della suddetta comunicazione

Roma, lì

|  |  |
| --- | --- |
| Nome e CognomeCodice Fiscale Residenza |     |
| Mail/ PEC |   |
| Telefono/cell |   |
| Firma |   |

Si allega: 1) copia documenti identificativi del cliente e codice fiscale.